Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale
delle Entrate Contributive
Area interventi a sostegno
dell'occupazione
Doc. n. 274/ISO

PIU (DPR n.445/2000 e s.m. e i.) 11:54U - 2
INPS.0023.24/04/2008.0000967

Roma, 24 aprile 2008

Alla direzione regionale INPS per il
Veneto

Oggetto: cooperative sociali ex lege n. 381/1991

Riferimento: nota trasmessa via fax in data 7 aprile 2008.

In relazione ai quesiti trasmessi con la nota in riferimento, si fa presente quanto segue.

L'art. 4, c. 2, della legge n. 381/1991 afferma che "*le persone svantaggiate ... devono costituire almeno il trenta per cento* ***dei lavoratori*** *della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa*".
Al riguardo, le circolari n. 296/1992 e n. 109/1993 hanno esplicitato che la norma fa riferimento al *numero complessivo dei lavoratori* soci e non soci, esclusi i soci volontari.
Successivamente, la circolare n. 188/1994 ha inteso escludere dalla base di calcolo, d'intesa con il Ministero del Lavoro e allo scopo di "favorire" il raggiungimento della percentuale minima del 30%, anche i lavoratori svantaggiati stessi.
Con riferimento all'esempio prospettato nel quesito, occorre riconoscere che la base per il calcolo del 30%, calcolata secondo i criteri sopra descritti, risulterebbe effettivamente pari a zero, in quanto gli unici lavoratori della cooperativa sono infatti lavoratori svantaggiati.
Ad ogni modo, anche alla luce di uno specifico chiarimento fornito in passato all'Istituto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve concludersi che pure in una situazione così particolare sussista la natura di cooperativa sociale.

Con riferimento al secondo quesito posto, si conferma che i Consorzi costituiti con le caratteristiche richieste dall'art. 8 della legge n. 381/1991 sono assimilati alle cooperative sociali e, di conseguenza, trovano applicazione nei loro confronti **tutte** le disposizioni di cui alla citata legge.

Infine, sulla terza ed ultima questione sollevata, si segnala una recente risposta ad interpello del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (allegato alla

00144 Roma
via Ciro il Grande, 21
tel 06 5905 4587 - 4595
fax 06 5905 4888
cf 80078750587, pi 02121151001

presente), nella quale si afferma che il riscontro della percentuale minima del 30% di lavoratori svantaggiati presso la cooperativa sociale deve necessariamente intendersi in termini di *media* riferita ad un determinato arco temporale.
Tale periodo, in particolare, può ritenersi di durata pari a quello previsto dalla legislazione regionale per ristabilire obbligatoriamente la suddetta percentuale minima di lavoratori svantaggiati o, in assenza di previsione di legge, comunque non superiore a dodici mesi.
Nella Regione Veneto, pertanto, il rispetto della percentuale minima del 30% di lavoratori svantaggiati - fermo restando l'obbligo di ripristino sopra menzionato - deve essere verificato in riferimento ai 12 mesi precedenti.

Il direttore centrale
Zicchedda